

**IMPIANTI PER LA MULTIGENERAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTE CONVENZIONALE**
(Art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 115/08 e successive modifiche ed integrazioni)

REGOLAMENTO A DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/08/2024

Sommario

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Definizioni

ART. 3 Fonti normative e competenza della Provincia

ART. 4 Ambito di applicazione

ART. 5 Modalità di presentazione dell'istanza - controllo formale

ART. 6 Procedimento

ART. 7 Autorizzazione unica

ART. 8 Oneri di istruttoria

ART. 9 Aspetti sanzionatori

ART. 10 Registro delle autorizzazioni

ART. 11 Entrata in vigore

ART. 12 Rimandi

ALLEGATI:

1. Istanza
2. Istruzioni per la presentazione dell'istanza
3. Dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
4. Tabella caratteristiche tecniche
5. Informativa Privacy
6. Nota ministeriale acquisita al prot. provinciale 11973 del 16.5.2024 - *schema di dichiarazione asseverata per condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche.*

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dell'**Autorizzazione unica per costruzione ed esercizio** di impianti di cogenerazione per la produzione di energia derivante da fonte convenzionale fossile, ai sensi dell'art. 11, c. 7 del d.lgs. 115 del 30.05.2008 ss.mm.ii., per capacità di generazione di potenza elettrica e per potenza termica nominale indicate al successivo art. 3, c. 2.
2. Esso non si applica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Esso si applica, in via generale, anche per la multigenerazione.

ART. 2 - Definizioni

1. Le principali definizioni relative agli impianti di cogenerazione sono stabilite all'Art. 2 del d.lgs. 20 del 8.02.2007.
2. Sintesi delle principali definizioni necessarie ai fini del procedimento di autorizzazione:
 - a) Cogenerazione: *la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;*
 - b) Unità di cogenerazione: *sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: una unità che può operare in cogenerazione;*
 - c) Unità di piccola cogenerazione: *unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe;*
 - d) Unità di micro cogenerazione: *unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 0,050 MWe;*
 - e) Proponente: *soggetto che richiede alla Provincia il rilascio dell'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia;*
 - f) Settore competente: *organo della Provincia dell'Aquila competente per il procedimento e per il rilascio dell'Autorizzazione unica;*
 - g) Sito: *apposita sezione del sito web istituzionale della Provincia dell'Aquila dove viene data notizia dell'istanza e viene caricata cronologicamente la documentazione acquisita nel corso del procedimento di autorizzazione;*
 - h) Potenza termica nominale P_{tn} [Wt]: *ai fini del presente Regolamento, si intende quella dell'impianto così come dichiarata dal costruttore e prendendo a riferimento l'enunciato dell'art. 268 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ancorché riferito alla Parte V del Codice per le emissioni in atmosfera;*
 - i) Capacità di generazione di potenza elettrica C [We]: *ai fini del presente Regolamento, si intende la potenza elettrica prodotta in uscita dall'impianto multigeneratore.*

ART. 3 – Fonti normative e competenza della Provincia

1. Sintesi della normativa specifica vigente al momento dell'adozione del presente Regolamento:

- a) Art. 31, c. 2, lett. b) del d.lgs. 112 del 31.03.1998.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, le funzioni per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia.

- b) L. 55 del 9.04.2002.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Ha trasferito al Ministero delle Attività Produttive l'esercizio delle funzioni per il conseguimento dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, per gli impianti di potenza superiore a 300 MWt.

- c) Art. 8 del d.lgs. 20 del 8.02.2007
Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

Ha stabilito che «L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

- d) Art. 11, cc. 7 e 8 del d.lgs. 115 del 30.05.2008.
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE».

Al comma 7 ha disposto che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

Al comma 8 ha disposto che «L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

- e) Art. 27, c. 20 della L. 99 del 23.07.2009.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

Ha stabilito che l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'art. 2, c. 1, lett. e) del d.lgs. 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 0,050 MWe), sono assoggettati alla sola comunicazione, da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe), ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001.

2. In base alla normativa riportata al comma 1, la Provincia è competente per impianti in cui siano verificate entrambe le seguenti ipotesi:
- a) Capacità di generazione di potenza elettrica: $C \geq 1$ MWe;
 - b) Potenza termica nominale: $3 \leq P_{tn} \leq 300$ MWt.
3. Impianti sottratti alla competenza provinciale (corollario).

L'impianto non è soggetto ad Autorizzazione nica provinciale ma ricade nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, di competenza comunale, nei seguenti casi:

- a) Per impianti in cui $C < 1$ MWe e $P_{tn} < 3$ MWt, fatti salvi gli impianti di micro generazione;
- b) Per impianti in cui $C < 1$ MWe indipendentemente dalla P_{tn} (salvo l'astratto caso in cui $P_{tn} > 300$ MWt);
- c) Per impianti in cui $P_{tn} < 3$ MWt indipendentemente dalla C.

In ogni caso l'impianto non è soggetto ad Autorizzazione unica provinciale per $P_{tn} > 300$ MWt.

ART. 4 – Ambito di applicazione

1. L'Autorizzazione unica riguarda anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti oggetto di istanza.
2. L'iter sotteso alla eventuale concessione di derivazione idrica è escluso dall'ambito di applicazione di Autorizzazione unica e segue un procedimento indipendente secondo le vigenti norme di settore in materia di concessioni di derivazioni idriche.
3. L'iter sotteso alla eventuale concessione idraulica è escluso dall'ambito di applicazione di Autorizzazione unica e segue un procedimento indipendente secondo le vigenti norme di settore in materia di concessioni idrauliche.
4. I procedimenti eventuali per la valutazione di assoggettabilità a VIA, per la VIA e per la Vinca, sono preventivi rispetto al procedimento di Autorizzazione unica, e devono essere avviati e conclusi prima dell'istanza di Autorizzazione unica, a pena di improcedibilità di quest'ultima.

ART. 5 – Modalità di presentazione dell'istanza - controllo formale

1. La domanda di Autorizzazione unica deve essere presentata, in bollo e come da Allegato 1, via pec attraverso il protocollo generale della Provincia che la assegna al Settore competente. L'istanza deve essere corredata degli elaborati indicati nell'Allegato 2 (Istruzioni per la presentazione dell'istanza); i contenuti della documentazione progettuale possono variare in ragione del tipo di intervento proposto e degli eventuali vincoli sussistenti.

Trattandosi di impianti energetici, per gli effetti dell'art. 2, c. 4 del D.P.R. 160/2010 è escluso il coinvolgimento del SUAP, è esclusa l'applicazione del citato D.P.R. 160/2010 e l'istanza è presentata direttamente alla Provincia.

2. La documentazione deve essere firmata digitalmente, trasmessa, e deve contenere almeno i seguenti documenti, **a pena di improcedibilità**:
 - a) Istanza firmata dal titolare legale rappresentante o delegato con potere di istanza e di firma per conto del Proponente (Allegato 1);
 - b) Documentazione progettuale, a firma di un tecnico abilitato e iscritto ad albo professionale e, per presa visione, dal firmatario dell'istanza, con idoneo e proporzionato livello di dettaglio (cfr. istruzioni in Allegato 2); la documentazione progettuale deve contenere il modello con tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'impianto (Allegato 4), un documento, con indicata la fase di fine vita dell'impianto, con descrizione tecnica delle fasi di dismissione, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, e un cronoprogramma che descriva la vita utile dell'impianto, le manutenzioni previste, la dismissione e l'assunzione d'obbligo a provvedervi, nonché il computo metrico estimativo per la realizzazione dell'impianto o della sua modifica, che contempli anche le opere per la connessione alla rete pubblica di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) Modello con informativa privacy (Allegato 5);
 - d) Ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria (cfr. Art. 8);

- e) Dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, (Allegato 3);
 - f) Documento di riepilogo con indicati i singoli documenti a corredo dell'istanza;
 - g) Per la protezione dal trattamento dei dati personali delle persone fisiche, il Proponente allega, per ogni documento contenuto nell'istanza e nei suoi allegati, una copia firmata con i dati da proteggere anonimizzati.
3. Eventuali istanze presentate in modalità cartacea e/o trasmesse in modalità digitale diversa dalla pec istituzionale sono considerate automaticamente irricevibili, quindi non produttive di effetti.
 4. Per l'istanza è ammesso l'utilizzo di strumenti diversi nel solo caso di definitiva sostituzione dello strumento della pec a livello normativo, con diverso *standard europeo registered electronic mail* (clausola di ultra-attività).
 5. Acquisita l'istanza con la relativa documentazione, il Settore competente effettua tempestivamente il **controllo formale** del compiego prodotto. Senza svolgere valutazioni di merito, si controlla che il contenuto di ogni file sia pertinente, che i documenti obbligatoriamente richiesti siano stati prodotti e regolarmente firmati, la competenza del soggetto che firma, la grossolana carenza della documentazione ecc... Il controllo formale è teso ad intercettare ogni altro vizio di forma.
 6. In caso di controllo formale con esito negativo, il Settore competente comunica tempestivamente l'improcedibilità dell'istanza, dando conto al Proponente che il procedimento non può essere avviato e disponendone l'archiviazione.
 7. È facoltà del Proponente integrare quanto già prodotto fino alla comunicazione di improcedibilità ed archiviazione.
 8. In caso di istanza procedibile, il Settore competente comunica tempestivamente l'avvio del procedimento con le informazioni di rito previste dalla L. 241/1990.
 9. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere rappresentazioni cartacee degli elaborati grafici già presentati in formato digitale nel solo caso in cui, per complessità o per dimensione del documento, sia necessario un dettaglio grafico che solo una stampa di grandi dimensioni può garantire per il corretto espletamento dell'istruttoria tecnica.
 10. Nel caso sia acquisita al fascicolo istruttorio documentazione in copia cartacea degli elaborati grafici, questa deve essere corredata da una dichiarazione del tecnico firmatario del progetto che attesti la conformità del cartaceo rispetto al medesimo documento digitale trasmesso via pec.
 11. Concluso il controllo formale di cui al comma 6, il Settore competente provvede al caricamento sul sito dell'istanza e della documentazione ad essa allegata. Il Settore competente, per il caricamento di cui al punto precedente e per ogni caricamento sul sito previsto durante tutto il procedimento, provvede al controllo finalizzato alla protezione dei dati personali, anonimizzando i dati ove necessario. A tal fine ci si avvale dei documenti prodotti dal Proponente (cfr. precedente c. 2, lett. g).
 12. Il termine per la conclusione del procedimento unico è fissato in 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale della Provincia; nel caso in cui

l'istanza presentata non sia completa, ma venga successivamente integrata, i giorni decorrono dalla data del ricevimento al protocollo generale della Provincia dell'ultima integrazione, cioè di quella che rende completa l'istanza nei contenuti di cui al precedente comma 2.

13. Eventuali modifiche non sostanziali alla modulistica allegata al presente Regolamento sono demandate alla competenza del dirigente del Settore competente, ivi comprese le modifiche necessarie e vincolanti per intervenute sopravvenienze normative.

ART. 6 – Procedimento

1. Il Settore competente indice, nei termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990; nell'atto di indizione è indicata la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della medesima legge.
2. Le sedute della eventuale fase sincrona sono svolte preferibilmente da remoto in teleconferenza.
3. Il Settore competente individua gli enti e le autorità da coinvolgere per la tutela degli interessi coinvolti, ivi compresi i gestori di beni e impianti pubblici o servizi pubblici a potenziale interferenza con gli impianti in progetto, ciascuno per la valutazione dell'interesse pubblico primario (o degli interessi pubblici primari) che ha in cura; la convocazione indica (ed è rivolta a) tutti gli organi di una stessa amministrazione nel momento in cui la stessa esprima diverse competenze e poteri.
4. Nella fase sincrona è invitato il proponente.
5. Nella **fase asincrona** ciascun organo di una medesima amministrazione può esprimersi singolarmente.
6. Nella **fase sincrona** l'amministrazione deve essere rappresentata in conferenza **da un rappresentante unico**, che sia munito (dagli organi competenti dell'amministrazione che rappresenta) di tutte le deleghe necessarie per l'esercizio della complessiva potestà decisionale; le amministrazioni coinvolte **possono esprimersi** nella conferenza per mezzo del solo rappresentante unico a cui è attribuito il potere di manifestare il parere per tutte le decisioni di competenza dell'amministrazione che rappresenta; possono altresì partecipare in conferenza, senza possibilità di espressione, rappresentanti d'ausilio al rappresentante unico.
7. Nel caso in cui la fase sincrona si sviluppi in più sedute, in tutte tranne l'ultima decisoria, per ciascuna amministrazione può partecipare, con potere di espressione, un rappresentante per ciascun organo, fermo restando che nella seduta conclusiva decisoria l'amministrazione deve essere rappresentata **dal rappresentante unico** con potere di espressione complessiva di tutti gli organi dell'amministrazione che rappresenta.
8. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione dell'atto di indizione, ciascun organo delle amministrazioni convocate, ivi compreso il Settore competente e gli altri organi della Provincia interpellati, possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a

fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

9. Il Settore competente, entro 5 giorni da ogni singola richiesta di integrazioni, quindi anche a più riprese, ne dà notizia al Proponente e la carica sul sito. In tal caso il procedimento è sospeso dal momento in cui il Proponente riceve notizia di almeno una richiesta e fino ad integrazione, che dovrà avvenire entro un congruo termine stabilito dal Settore competente, non superiore a 30 giorni, decorsi i quali si procede in assenza di integrazioni, fermo restando che il procedimento riprende a decorrere.
10. Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di VIA o Vinca, o verifica di assoggettabilità a VIA, lo stesso viene interrotto fino alla pronuncia della relativa Autorità competente.
11. I termini procedurali decorrono dall'avvenuta ricezione delle determinazioni dell'autorità competente in tema di VIA o Vinca.
12. Il termine perentorio, a partire dalla ricezione dell'atto di indizione e salve sospensioni e interruzioni, entro il quale gli organi delle amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è stabilito in:
 - a) 90 giorni se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della L. 241/1990 non prevedano un termine minore;
 - b) 45 giorni se non sono coinvolte tali amministrazioni e se non sono vigenti disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della L. 241/1990 che prevedano un termine minore.
13. Le tempistiche delle singole fasi procedurali non indicate nel presente Regolamento seguono le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo.
14. Ogni documentazione acquisita viene pubblicata cronologicamente sul sito.

ART. 7 – Autorizzazione unica

1. Conclusa la fase istruttoria del procedimento, il Settore competente rilascia il provvedimento unico espresso; in esso è riportata la prescrizione dell'obbligo di adempiere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con indicazione di un proporzionato e ragionevole tempo per l'esecuzione, con evidenziata la non necessità di ulteriore titolo abilitativo.
2. La scadenza dell'Autorizzazione coincide con il termine dichiarato dal Proponente per ultimare il ripristino del sito a conclusione del ciclo di vita dell'impianto.
3. Il Settore competente valuta l'inserimento di prescrizioni all'interno del provvedimento stesso, cui rimane subordinata l'efficacia dell'Autorizzazione unica, nel caso in cui i pareri endoprocedimentali contengano o prevedano per legge scadenze anticipate rispetto alla tempistica di cui al comma precedente (e.g. Artt. 269 e 272 del d.lgs. 152/2006).

4. Nel provvedimento sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di realizzazione; il termine massimo per l'inizio dei lavori è pari ad un anno dalla notifica del provvedimento; il termine massimo di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, è pari a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini il provvedimento decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare dell'Autorizzazione unica, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. La proroga è valutata ed eventualmente concessa dal Settore competente senza rivalutazioni degli aspetti dell'Autorizzazione unica inerenti la fase di esercizio, e senza il coinvolgimento degli enti che hanno partecipato al procedimento unico; in caso di mancata presentazione dell'istanza, o in caso di diniego dell'istanza stessa, l'Autorizzazione unica decade, con obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi.
5. Il Proponente comunica alla Provincia l'inizio lavori e la fine dei lavori entro i termini di cui al comma precedente.
6. Decorso i termini indicati al precedente comma 4 e nel caso di Autorizzazione unica decaduta, il Settore competente, anche previo sopralluogo, verifica la completa dismissione dei corpi di fabbrica eventualmente realizzati e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, e in caso di inadempimento ne dà notizia all'Amministrazione comunale competente. Le strutture così realizzate configurano corpi di fabbrica privi di titolo abilitativo edilizio, e per essi si applica la disciplina sulla vigilanza urbanistico-edilizia (oggi DPR 380/2001 – Parte I, Titolo IV).
7. Decorso il tempo assegnato al precedente comma 1 senza che il titolare dell'autorizzazione abbia provveduto alla completa dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le strutture non rimosse configurano corpi di fabbrica privi di titolo abilitativo edilizio, e per essi si applica la disciplina sulla vigilanza urbanistico-edilizia (oggi DPR 380/2001 – Parte I, Titolo IV). Il Settore competente, anche previo sopralluogo, verifica la completa dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, e in caso di inadempimento ne dà notizia all'Amministrazione comunale competente.
8. Qualora si intenda proseguire con la medesima attività esercitata e nel medesimo impianto autorizzati anche dopo la scadenza di cui al precedente comma 2, con rivisitazione del ciclo di vita dell'impianto ed estensione della sua vita utile, è onere del Proponente formulare nuova istanza con congruo e sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dell'autorizzazione.
9. Nel caso previsto al precedente comma 8, l'interessato deve formulare nuova istanza prima della scadenza dell'Autorizzazione unica di cui al comma 1 e il Settore competente avvia un procedimento unico *ex novo*.
10. Dell'avvenuto rilascio del titolo è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio per 15 giorni. Gli estremi del titolo sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

ART. 8 – Oneri di istruttoria

1. Il Proponente è tenuto al pagamento, in favore della Provincia, di una somma per oneri di istruttoria come caratterizzati di seguito:
 - a) sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dalla Provincia;
 - b) non sono comprensivi di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria o oneri di istruttoria connessi ad attività di altri Enti, né delle imposte di bollo;
 - c) sono pari ad una percentuale del computo metrico estimativo per la realizzazione dell'impianto, o per la realizzazione della sua modifica, e per i lavori di connessione alla rete pubblica di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica (cfr. Art. 5, c. 2, lett. b). La percentuale è stabilita come qui di seguito:
 - per importi fino a 500.000 € → 0,2 % del computo metrico estimativo;
 - per importi oltre i 500.000 € e fino al 1.000.000 € → 1.000 € + 0,1 % dell'importo del computo metrico estimativo eccedente i 500.000 €;
 - per importi oltre i 1.000.000 € e fino a 2.000.000 € → 1.500 € + 0,05 % dell'importo del computo metrico estimativo eccedente il 1.000.000 €;
 - per importi oltre i 2.000.000 € → 2.000 € + 0,02 % dell'importo del computo metrico estimativo eccedente i 2.000.000 €;In ogni caso è previsto l'importo minimo di 300 €;
 - d) per impianti con autorizzazione scaduta, o in scadenza, e nuova istanza presentata, sono pari al 50 % dell'importo, rivalutato secondo gli indici istat, degli oneri di istruttoria versati in sede di rilascio della precedente autorizzazione, o che si sarebbero dovuti versare se fosse stato applicato il presente Regolamento (caso di cui all'Art. 7, c. 8);
 - e) sono pari ad € 200,00 per la sola voltura di autorizzazioni in essere.
2. L'importo deve essere versato utilizzando il sistema PagoPA:
 - a) indirizzo: <http://www.provincia.laquila.it/pagopa>
 - b) → Pagamento spontaneo
 - c) → Oneri di istruttoria multigenerazione
 - d) Causale: *Oneri Istruttori Autorizzazione Impianto di multigenerazione – nome proponente.*
3. L'aggiornamento successivo degli oneri di istruttoria di cui al presente articolo può avvenire con motivato provvedimento dell'organo esecutivo provinciale.

ART. 9 – Aspetti sanzionatori

1. Sono fatte salve le misure sanzionatorie previste dalle vigenti normative statali e regionali riferite ai titoli confluiti nell'Autorizzazione unica.
2. L'inosservanza di prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme speciali vigenti che regolamentano gli atti di assenso, autorizzazioni, pareri e nulla osta presupposti per l'autorizzazione stessa.

ART. 10 – Registro delle autorizzazioni

1. È istituito presso il Settore competente un registro delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento.

ART. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di legge, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

ART. 12 – Rimandi

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla norma nazionale vigente sul procedimento amministrativo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è revocata ogni disposizione regolamentare della Provincia dell'Aquila in contrasto con quanto in esso disciplinato.